

STRALCIO DEL
D.P.C.M. 23 luglio 2002

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(Gazzetta Ufficiale N. 207 del 04 Settembre 2002)

Art. 34.

Dipartimento per la protezione civile

1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
 - a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
 - b) garantire il supporto alle attività della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile nonché del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 - c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
 - d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non più di otto uffici e non più di quarantatre servizi. Presso il dipartimento e' nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio e di un consigliere giuridico che operano alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.